

**VISTO** lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'8 settembre 2009, proclamato dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali Intercategoriale in data 4 agosto 2009, facente tra l'altro espresso riferimento ai servizi pubblici essenziali disciplinati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 agosto 2009, n. 74;

**VISTO** che con missiva del 29 settembre 2009, le Organizzazioni Sindacali Intercategoriale, Cobas Lavoro Privato, RDB Trasporti, CUB, relativamente al comparto dei servizi pubblici, hanno comunicato le seguenti modalità di effettuazione del predetto sciopero:

- settore trasporto aereo: 24 ore per il Personale Navigante e di Terra tutte le fasce orarie di garanzia, ed intero turno per il Personale di Terra Non Navigante;
- settore trasporto marittimo: dalle ore 08.00 del 23 ottobre 2009 alle ore 08.00 del 24 ottobre 2009, e per i collegamenti con le isole minori dalle ore 00.01 all'11.00 del 23 ottobre 2009;
- settore trasporto pubblico locale e trasporto merci e logistica: 24 ore per tutte le fasce protette localmente definite, che saranno comunicate singolarmente;
- settore ferroviario: intera giornata per gli addetti agli impianti fissi ed ubiqui dalle ore 11.00 alle ore 15.00 del 23 ottobre 2009 per il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee ferroviarie;

**VISTO** che con nota del 12 ottobre 2009 l'Organizzazione Sindacale Cobas Lavoro Privato ha comunicato che, limitatamente al personale dipendente dalle Aziende del settore dei servizi pubblici di attività di supporto ferroviario, lo sciopero generale sarà effettuato per l'intera giornata del 23 ottobre 2009 per ogni turno di lavoro;

**PREMESSO** che l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 agosto 2009, n. 74, delinea la nozione di servizio pubblico essenziale, affiancandola ad un'eccezione esemplificativa che, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, concerne i servizi pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali, limitatamente al collegamento con le isole;

**ATTESO** che il legislatore, in tema di sciopero generale, non è opportuno che ponga una deroga alla disciplina di settore solo per l'astensione "in difesa dell'ordine pubblico" o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori;

**VISTO** che la Commissione di Garanzia ha formulato una serie di atti di indirizzo in tema di sciopero generale incidente sui servizi pubblici essenziali, tra cui il parere n. 03/134 del 24 settembre 2003;

**VISTO** che il successivo art. 8 della richiamata legge legittima l'esercizio di poteri di limitazione dell'attività lavorativa in ipotesi di fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente, costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1, cagionato dall'interruzione o dalla limitazione del funzionamento dei servizi pubblici;